COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TA.RI.)

(art. 1, comma 641, Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n____)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Soggetto Attivo	4
Articolo 3 - Presupposto oggettivo	4
Articolo 4 - Soggetti passivi	4
Articolo 5 - Locali esclusi dal tributo	5
Articolo 6 - Aree escluse dal tributo	6
Articolo 7 - Determinazione della superficie imponibile	6
Articolo 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	7
Articolo 9 - Piano Economico Finanziario	7
Articolo 10 - Determinazione della tariffa del tributo	8
Articolo 11 - Obbligazione tributaria	8
Articolo 12 - Composizione della tariffa	8
Articolo 13 - Utenze domestiche	9
Articolo 14 - Tariffa per le utenze domestiche	10
Articolo 15 - Utenze non domestiche	10
Articolo 16 - Tariffa per le utenze non domestiche	11
Articolo 17 - Tributo giornaliero	11
Articolo 18 - Tributo provinciale	12
Articolo 19 - Istituzioni scolastiche	12
Articolo 20 - Riduzioni ed esenzioni	12
Articolo 21 - Agevolazioni per la raccolta differenziata – compostaggio domestico	13
Articolo 22 - Agevolazione rifiuti speciali	14
Articolo 23 - Riduzioni per rifiuti avviati al riciclo	15
Articolo 24 - Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico	16
Articolo 25 - Cumulo di riduzioni	16
Articolo 26 - Dichiarazione	17
Articolo 27 - Riscossione	18
Articolo 28 - Rimborso	19
Articolo 29 - Somme di modesto ammontare	20
Articolo 30 - Accertamento	20
Articolo 31 - Sanzioni	20
Articolo 32 - Contenzioso	20
Articolo 33 - Funzionario responsabile	20

Articolo 34 - Rinvio	21
Articolo 35 - Entrata in vigore	21

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti statuita dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2. Il presente Regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a. definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 2 - Soggetto Attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3 - Presupposto oggettivo

- 1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
- 3. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
- 5. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Soggetti passivi

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5 - Locali esclusi dal tributo

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del Codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.; qualora quest'ultima dovesse svolgere anche attività commerciale la stessa è tenuta al pagamento del tributo;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,50.
- 3. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
- 5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 6 - Aree escluse dal tributo

- 1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 4 dell'articolo 5, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- 2. Sono altresì escluse:
 - a. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Articolo 7 - Determinazione della superficie imponibile

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
- 2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (il dato catastale da prendere in considerazione è quello della superficie totale, escluse le aree scoperte pertinenziali e le altre indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013).
- 5. Dal 1º gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
- 7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Articolo 8 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche e integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge 27/12/2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati al piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 9 - Piano Economico Finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui delibere n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 10 - Determinazione della tariffa del tributo

- 1. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e degli art. 13 e 15 del presente Regolamento.
- 2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui all'art. 8 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 11 - Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni solari dalla data dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino, invece, una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Articolo 12 - Composizione della tariffa

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, delle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - o il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248;
 - o le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - o le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - o le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 13 - Utenze domestiche

- 1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni e alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
- 2. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare come da prospetto seguente:

Cat.	Descrizione
	Utenze domestiche composte da una sola
1	persona
	Utenze domestiche composte da due
2	persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
	Utenze domestiche composte da quattro
4	persone
	Utenze domestiche composte da cinque
5	persone
	Utenze domestiche composte da sei o più
6	persone

- 3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf badanti che dimorano presso la famiglia.
- 4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - a. il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi (ex contratto di affitto intestato allo studente/lavoratore);
 - b. il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
- 5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Superfic	N° componenti		
Da	а	N Componenti	
per superfici inferiori o u	guali a 40 metri quadrati	1	
40,10	60	2	
60,10	100	3	
100,10	150	4	
150,10	200	5	
Oltre	200,10	6	

Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo anche in presenza di unità immobiliari distinte.

- 6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche avvenute dal 1° gennaio fino alla data di elaborazione della lista di carico.
- 7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Articolo 14 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento (Coeff. KA).
- 2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti (Coeff. KB).
- 3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, , in sede di predisposizione delle tariffe può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 15 - Utenze non domestiche

 Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro. Sono suddivise in categorie omogenee come da prospetto che segue, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività:

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Attività industriali sub. 1
23	Attività industriali sub. 2
24	Impianti sportivi e ricreativi

Articolo 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
- 2. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto (Coeff. KC)
- 3. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
- 4. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento (Coeff. KD).
- 5. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 17 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al

- patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge n. 160/2019.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 18 - Tributo provinciale

- 1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- 3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

Articolo 19 - Istituzioni scolastiche

- 1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 20 - Riduzioni ed esenzioni

- 1. Dall'anno 2023 si applicano le riduzioni previste per le diverse tipologie di utenze:
 - a. Utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non

- voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 20%;
- b. Utenze non domestiche ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività: riduzione del 20%;
- c. Utenti che nell'ambito del sistema "porta a porta" assicurano il compostaggio domestico nel rispetto della regolamentazione di cui all'articolo successivo: riduzione del 20%.
- d. Utenti che nell'ambito del sistema "poker" assicurano il compostaggio domestico nel rispetto della regolamentazione di cui all'articolo successivo: riduzione del 26%.
- e. Utenze domestiche nelle quali si registra la presenza di portatori di handicap grave con invalidità pari al 100%: riduzione del 50%.
- f. Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta: riduzione del 70%;
- g. Sono esenti dalla corresponsione della tassa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie) con esclusione delle pertinenze;
- 2. L'agevolazione di cui al punto *d*) viene concessa tenuto conto del minor costo che l'Ente sostiene per assicurare il servizio in tali zone rispetto alle zone dove il servizio viene assicurato con il sistema "porta a porta".
- 3. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria; in caso di denunce di variazione pervenute all'Ente successivamente all'avvenuta approvazione della lista di carico, per l'anno di riferimento, le riduzioni/agevolazioni richieste sono applicate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
- 5. In fase di prima applicazione della suddetta norma l'ufficio tributi comunale, in assenza di denuncia da parte del contribuente, ha la facoltà di attribuire le riduzioni tariffarie di cui sopra, sulla base delle risultanze anagrafiche e/o accertamenti del caso con l'obbligo, comunque, di notificarne le decisioni dell'interessato.
- 6. Il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà, previa motivazione, modificare le già indicate riduzioni.
- 7. In caso di riduzioni, determinate per legge e applicate a particolari categorie di utenze, le stesse saranno applicate senza la necessità di apportare modifiche al presente regolamento.

Articolo 21 - Agevolazioni per la raccolta differenziata - compostaggio domestico

- 1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica di compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici (di regola, limitatamente alla parte di origine vegetale) praticato con l'utilizzo di compostiera a terra o del tipo "prefabbricata" areata, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotata di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale sia da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo. La compostiera è fornita dall'Ente.
- 2. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG il luogo di compostaggio deve essere distante almeno 5 metri dal confine di un'altra proprietà ed è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa
- 3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Pertanto, occorre disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto, della superficie di almeno 50 mq.

- 4. Sono oggetto di compostaggio: i residui vegetali di orti e giardini (foglie, erbe, rametti sminuzzati) e gli scarti alimentari di cucina limitatamente alla frazione vegetale (frutta, verdura, oltre a gusci di uova e fondi di caffè e tè), seguendo le regole per la produzione del compost previste dalle norme ambientali ed indicate nelle istruzioni fornite insieme alla compostiera.
- 5. Limitatamente alle case isolate, per evitare problemi di emissioni provenienti dal fondo, è consentito con la massima cautela anche l'impiego dei seguenti rifiuti:
 - Carne e pesce, che, pur essendo dei materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati;
 - Pane, pasta e dolciumi, per i quali vale l'avvertenza di cui al punto precedente;
 - Foglie coriacee a lenta degradazione (come quelle di lauro e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate;
 - Bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;
- 6. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, una riduzione del 20% sulla tariffa ove il servizio viene assicurato con il sistema del "porta a porta" e del 26% ove il servizio viene assicurato con il sistema del "poker".
- 7. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa gli utenti, intestatari della TARI, che risiedono in condominio e che rispettano le condizioni di cui al punto 3.
- 8. La richiesta di riduzione del tributo sui rifiuti per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e inviata all'ufficio protocollo dell'ente. La richiesta ha valore per l'anno successivo alla presentazione, se pervenuta dopo l'elaborazione della relativa lista di carico.
- 9. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente ed all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.
- 10. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta.
- 11. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la pratica di compostaggio e nel caso di riscontro del mancato utilizzo della compostiera, potrà revocare la riduzione tributaria concessa e procedere al recupero del beneficio non spettante per l'intera annualità.

Articolo 22 - Agevolazione rifiuti speciali

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
- 3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nel caso in cui si riscontri un'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Cat.	Descrizione	Perc.
Lat.	Descrizione	I CI C.

1.	Falegnamerie	80%
2.	Autocarrozzerie	60%
3.	Officine meccaniche	60%
4.	Autofficine per riparazione veicoli	60%
5.	Gommisti	60%
6.	Autofficine di elettrauto	60%
7.	Lavanderie	60%
8.	Officine e laboratori artigianali	60%
9.	Lavorazioni metalmeccaniche (sup. superiore a 10.000 mq)	90%
9.1.	Lavorazioni metalmeccaniche (sup. inferiore a 10.000 mq)	70%
10.	Laboratori medici e dentisti	20%
11.	Altre attività	50%
12.	Lavorazioni prodotti agricoli	70%
13.	Lavorazione plastica ed affini	60%
14.	Lavorazione polistirolo espanso	50%
15.	Lavorazioni cemento (prefabbricati ed altri manufatti) con dimensione sup. a 10.000 mq	90%
	coperti	
15.1.	Lavorazioni cemento (prefabbricati ed altri manufatti) con dimensione inf. a 10.000 mq	30%
	coperti	
16.	Lavorazione legno (attività industriale)	80%

4. La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o mediante altra documentazione equivalente.

Articolo 23 - Riduzioni per rifiuti avviati al riciclo

- 1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- 2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.
- 3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
- 5. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.
- 6. La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo delle tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.
- 7. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

Articolo 24 - Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico

- 1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
- 2. La richiesta di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata, attraverso apposito modulo predisposto dal comune, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
 - i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
- 4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 25 - Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, non sono cumulabili, fatta salva l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 20, comma 1 lett. f. Nel caso di concorso si applica l'agevolazione più favorevole al contribuente.

2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 26 - Dichiarazione

- 3. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 6. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, utilizzando appositi modelli messi a disposizione degli interessati, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
- 7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione e/o cessazione va presentata entro il termine di cui al quarto comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 8. In caso di presentazione della dichiarazione di successione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d. i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- f. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d. i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 12. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di 90 giorni se più favorevole;
- 13. Gli uffici comunali diversi dall'ufficio tributi, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo da parte dell'utente stesso, anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.
- 14. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'ufficio anagrafe del Comune non può dar corso a iscrizioni o modifiche nei registri anagrafici qualora non vi sia il visto, anche informatico, dell'ufficio tributi che attesti la registrazione negli elenchi dei contribuenti TARI del soggetto richiedente l'iscrizione o la variazione anagrafica.

Articolo 27 - Riscossione

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e n. 363/2021, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche

- indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 3. La TARI è corrisposta in un numero di rate non inferiore a 4 da definirsi annualmente in sede di deliberazione delle tariffe e approvazione PEF. È tuttavia facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo.
- 4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
- 5. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- 7. Nel caso di utilizzazione di unità immobiliare comunicata o accertata successivamente all'approvazione della lista di carico principale, il relativo tributo potrà essere riscosso anche in un'unica soluzione nel rispetto delle scadenze di cui al precedente comma 3.
- 8. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante posta ordinaria o raccomandata AR ovvero PEC, contenente l'indicazione del termine entro il quale procedere al versamento del dovuto. In difetto del pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, si procederà alla notifica di avviso di accertamento per il recupero del tributo in tutto o in parte non versato, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, nonché degli ulteriori accessori ed oneri di riscossione.
- 9. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:
 - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- 10.La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Articolo 28 - Rimborso

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta. Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

- Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.
- 4. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a centoventi (120) giorni lavorativi, ed è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Articolo 29 - Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
- 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 30 - Accertamento

- 1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
- 2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 4. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 31 - Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Articolo 32 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Articolo 33 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e, disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 34 - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti e, in particolare, i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Articolo 35 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.